

Chiara Magneschi

## L'orso bruno e il lato oscuro del diritto

### Introduzione

Da qualche decennio, il rapporto tra animali umani e animali non umani pare essere attraversato da una sonora contraddizione: mentre si accresce la sensibilità verso il benessere di alcuni animali, come i cosiddetti animali d'affezione, o le specie carismatiche, è però aumentato lo sfruttamento, a vari scopi, degli *altri* animali non umani. Come osserva Giulia Guazzaloca, si passa «dall'antropomorfizzazione degli animali da compagnia alla reificazione di tutti gli altri»<sup>1</sup> o, detto con parole altrettanto efficaci: «L'umanità è andata a braccetto con ambiziosi progetti liberatori tanto quanto con programmi di messa a morte sistematica e organizzata»<sup>2</sup>.

Nel presente saggio cercherò di mostrare quale parte giochi il sistema giuridico nell'alimentare la suddetta contraddizione: il richiamato duplice trattamento può essere interpretato alla luce della logica di inclusione/esclusione attuata dall'ordinamento umano attraverso un meccanismo di *personificazione* degli animali non umani, al quale si ricorre per rendere intelligibili, valutabili e *giudicabili*, alla stregua di canoni etologici prettamente umani, i loro comportamenti. L'assimilazione al modello antropologico da un lato è funzionale alla sottomissione alla "giurisdizione umana", dall'altro lato conduce a sanzionare la natura animale proprio in quanto tale e al di là delle garanzie che spetterebbero a una "persona vera". In definitiva, la strategia della personificazione appare meramente funzionale alla protezione degli interessi *umani*. La mia riflessione si concentrerà sul trattamento giuridico delle specie selvatiche, e soprattutto dell'orso bruno, protagonista, negli ultimi anni, di frequentissimi episodi di incontro/scontro con l'animale umano.

La conclusione cui il saggio giunge è che, sebbene non sembri

1 Giulia Guazzaloca, *Uomini e animali. Breve storia di una relazione complicata*, Il Mulino, Bologna 2021, p. 7.

2 Michele Grioni Merli, «Per una liberazione animale?», in «Etica & Politica/Ethics & Politics», vol. XXII, n. 1, 2020, p. 80.

possibile *decentrare* l'animale umano dall'ordinamento giuridico, dando vita a un diritto «selvaggio»<sup>3</sup>, nondimeno sia possibile, e prioritario, porre alla base di ogni iniziativa di normazione del mondo animale la profonda conoscenza e il rispetto della dignità e della vita degli animali non umani. Solo compiuto questo passo è possibile prendere sul serio l'ipotesi di attribuzione di diritti soggettivi alle “specie selvatiche”, che, a mio avviso, rimane l'unica soluzione percorribile per garantire una *protezione* autentica, priva delle contraddizioni che caratterizzano l'attuale sistema di disciplina.

### All'origine dell'incontro/scontro con l'orso

Già da qualche anno torna con regolarità e frequenza la notizia dell'orso catturato e ucciso per essere fuggito dalla riserva di provenienza o per aver ferito una persona, suscitando un acceso dibattito pubblico, diviso tra istanze di tutela dell'orso e istanze securitarie<sup>4</sup>. Risaltano alcuni dati comuni a questi casi di cronaca: gli animali in questione rappresentano delle “specie protette”, deliberatamente reintrodotti nei parchi naturali al fine di favorirne il ripopolamento, dopo che da decenni erano completamente scomparse da questi luoghi<sup>5</sup>; la condanna a morte viene comminata in virtù di un atto normativo umano specificatamente emanato (nella maggior parte dei casi un'ordinanza del sindaco territorialmente competente o del presi-

dente di Provincia<sup>6</sup>); i soggetti preposti all'attività di ripopolamento e preservazione degli animali in via di estinzione denunciano l'incoerenza di tali misure sanzionatorie rispetto alle finalità di conservazione delle specie in questione<sup>7</sup>.

All'origine dell'incontro/scontro con l'orso<sup>8</sup> si ravvisa, dunque, quella stessa iniziativa umana volta a ricercare, riavvicinare, reintegrare sul territorio esemplari che erano scomparsi da molto tempo, ma che non sembra tenere in adeguata considerazione le esigenze più basilari di questa fauna selvatica; per esempio, dopo l'uccisione dell'orso bruno si è lamentato come l'area del Parco Adamello-Brenta fosse insufficiente a supportare una popolazione vitale di orsi sia in ragione del naturale corso riproduttivo, sia in virtù dell'inclinazione, soprattutto in fase riproduttiva, a spostarsi anche di parecchi chilometri. Così, il ripopolamento si propone di ristabilire un equilibrio naturale ma finisce con l'alterarlo ancora di più, ponendo in contrasto drammatico l'umano e l'animale: se un tempo l'antagonismo tra questi preveniva la creazione di una relazione o la risolveva nel potere illimitato e arbitrario dell'uomo di sopprimere l'animale, in tempi più recenti le politiche di protezione di alcune specie hanno determinato la possibilità di una connessione guidata dal diritto e dai diritti. Gli esiti di questa ingerenza, tuttavia, non sono meno violenti di quelli attuati dal mero scontro tra forze.

3 Per una prima introduzione al tema del cosiddetto «diritto selvaggio», cfr. Ilario Belloni e Chiara Magneschi, *Derecho Salvaje. Hombre y animales entres estado de naturaleza y civilización jurídica*, Reus, Madrid 2020.

4 Tra di essi, il caso dell'orso Bruno (altresi denominato “JJ1”) che, nel 2004, all'età di due anni, aveva abbandonato il natio parco dell'Adamello-Brenta, in Trentino, per dirigersi in Germania. Ivi giunto, venne condannato a morte per aver saccheggiato alcuni capi di allevamento e ucciso in Baviera da due colpi di fucile mentre riposava accanto a un lago, dopo un inseguimento durato settimane. Per una ricostruzione sintetica dei fatti si veda Filippo Zibordi, «Uccisione dell'orso JJ1 in Baviera», in «Rivista di Agraria.org», n. 21, 2006, <https://www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2006/uccisione-dellorso-jj1-in-baviera/>.

5 Con programmi quali *Life Ursus*, avviato nel 1996 e terminato nel 2004, su iniziativa del Parco Adamello-Brenta, della Provincia autonoma di Trento e dall'Istituto nazionale della fauna selvatica, volto al ripopolamento della specie ursina sulle montagne del Brenta, grazie al quale, tra il 1999 e il 2002, sono stati rilasciati nel predetto parco 10 esemplari (<https://www.pnab.it/il-parco/ricerca-e-biodiversita/progetti-faunistici/orso/life-ursus/>). Per tale progetto il Parco ha ricevuto finanziamenti europei per euro 825.000. Sono seguiti altri progetti analoghi, come *Life Arctos* e *Dinalp Bear* (<https://grandicarnivori.provincia.tn.it/News/Le-cifre-reali-sui-finanziamenti-europei-per-la-gestione-dell-orso>).

6 Cfr., ad es., l'ordinanza del presidente della Provincia Autonoma di Trento, del 24 giugno 2020, il cui testo è disponibile al seguente link: <https://www.ladige.it/filedelivery/policy:1.2540821:1610712573/file-6260363544489644644.pdf>. In generale, le normative fanno riferimento al «Soggetto decisore», previa autorizzazione del Ministero, ferma restando la competenza delle autorità di pubblica sicurezza (cfr. paragrafo 3.4.2. del Piano Pacobace, di cui si dirà in seguito). L'ordinanza qui citata ne segue altre di analogo tenore, emesse dal medesimo soggetto: <https://www.ladige.it/cronaca/2019/07/22/nuova-ordinanza-per-l-orso-m49-in-consiglio-provinciale-e-polemica-fugatti-spiega-il-giorno-della-fuga-1.2566005>. In alcuni casi, come si accennerà a breve, la morte è decretata da una decisione estemporanea delle autorità competenti, che si traduce quasi immediatamente nell'uccisione, senza la previa emanazione di un atto ad hoc. In tali casi, non è neppure il diritto a comminare la sanzione definitiva, quanto piuttosto quello che potrebbe chiamarsi un “infra-diritto”, in chiara assonanza con la teoria foucaultiana. Si è occupato di recente di questo aspetto I. Belloni, «Pericolose soggettività. Uomini e animali tra diritti e discipline», in «Etica & Politica/Ethics & Politics», vol. XXII, n. 3, 2020, pp. 381-394.

7 La dichiarazione per esteso del Parco Naturale Adamello Brenta: [https://www.pnab.it/wp-content/uploads/2018/02/posizione\\_pnab\\_jj1.pdf](https://www.pnab.it/wp-content/uploads/2018/02/posizione_pnab_jj1.pdf).

8 Sulla relazione complessa e simbolicamente ricca tra umani e orsi, anche in riferimento agli aspetti più propriamente etico-normativi, cfr., da ultimo, il suggestivo lavoro a cura di Enrico Comba e Daniele Ormezzano, *Uomini e orsi. Morfologia del selvaggio*, Accademia University Press, Torino 2015.

## Il diritto umano e le “specie selvatiche”: quale “protezione”?

L'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 157 del 1992 dichiara determinate specie selvatiche, tra cui l'orso bruno, «specie *particolarmente* protette, anche sotto il profilo sanzionatorio». Non indica, però, in che cosa consista la *particolare* protezione, se non, appunto, per quel riferimento all'inasprimento delle sanzioni che risulta in definitiva essere l'unico elemento in cui si estrinseca<sup>9</sup>.

Detta legge recepisce la direttiva europea CEE/43/92 in materia di *conservazione* degli *habitat* naturali (cosiddetti *Habitat*) che, però, adottava un linguaggio più nitido per esprimere la finalità di protezione, riferendosi al divieto di cattura, di uccisione e di perturbazione delle specie animali indicate<sup>10</sup>. La legge attuativa, invece (157/1992), all'articolo 1 *bis*<sup>11</sup> afferma che la protezione è subordinata a «esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali», nonché di quelle «economiche e ricreative», rendendo fin troppo chiara l'ampiezza del margine di “assessamento” della protezione in oggetto.

Anche il Regolamento attuativo<sup>12</sup> segue una direzione analoga: dapprima proclama la finalità della protezione delle specie indicate (dichiarando di essere volta ad «assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli *habitat* naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche di interesse comunitario», vietando di «catturare o uccidere esemplari di tali specie»)<sup>13</sup>; successivamente (art. 11, rubricato “Deroghe”) subordina la protezione a tutta una serie di ipotesi ricorrendo le quali la tutela può essere allentata, fino a scomparire.

Le indicazioni del legislatore lasciano, insomma, poca chiarezza su quale sia effettivamente la portata della “tutela particolare”, posto che il divieto di soppressione incontra eccezioni in tutti i casi in cui vi sia un

9 L'art. 30 della medesima legge prevede «l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2» e «l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo».

10 Cfr. l'articolo 12 della Direttiva, il quale a sua volta richiama l'Allegato IV, lettera a).

11 Così come modificato e integrato dal D.p.r. 12 marzo 2003, n. 120, relativo, nello specifico alla specie selvatica particolarmente protetta “uccelli selvatici”.

12 Emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

13 Vedi art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, nonché il suo allegato D, lettera a).

rischio per i beni patrimoniali umani<sup>14</sup>. Così, la previsione lascia aperta la possibilità di disapplicare le tutele al ricorrere di ipotesi non tassative, non predefinite, non necessariamente gravi.

Con specifico riferimento all'orso bruno è stato emanato un documento interregionale per la sua conservazione nelle Alpi centro-orientali, ossia il Piano di azione denominato *Pacobace*<sup>15</sup>, nel quale gli obiettivi di preservazione delle specie protette vengono temperati con le istanze di sicurezza della specie umana, attraverso l'individuazione di criteri che permettono di ritenere un esemplare *pericoloso* e, di conseguenza, sopprimibile. Il documento ha subito nel tempo alcune modifiche (proprio in virtù dell'infittirsi dei casi di cronaca) nella direzione di rendere più incisive le iniziative di eliminazione del “problema orso” e più “socialmente accettata” la specie in questione, enucleando il profilo della “problematicità” soggettiva dell'orso, riconducibile ad assalti «a patrimoni» umani (ricorrendo la quale è possibile derogare al regime di protezione *rigorosa*<sup>16</sup>). L'espressione si riferisce a due tipologie comportamentali: 1) l'orso *dannoso*, che cagiona in maniera recidiva danni materiali alle cose dell'animale umano o si ciba di prede appartenenti a quest'ultimo, in quanto «ha perso la naturale diffidenza nei confronti dell'uomo e risulta condizionato e attratto dalle fonti di cibo di origine antropica»<sup>17</sup>; 2) l'orso *pericoloso*, che pone in essere comportamenti tali da far presumere che costituisca/costituirà pericolo per l'uomo, in quanto ormai privo della naturale ritrosia nei suoi confronti poiché assuefatto alla sua presenza<sup>18</sup> o in quanto trovatosi suo malgrado in situazioni in cui debba difendere la prole o la propria preda.

Come si vede, non c'è bisogno di arrivare al caso estremo dell'orso che attacca l'uomo senza essere provocato per connotare le condotte

14 Cfr. l'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

15 Il Piano è stato redatto da un tavolo tecnico interregionale e approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale n. 1810 del 5 novembre 2008. È il primo esempio in Italia di Piano d'Azione concertato, condiviso e formalmente approvato dagli enti territoriali coinvolti. Il testo è consultabile sul sito del Ministero per la Transizione Ecologia: <https://www.mite.gov.it/pagina/piano-dazione-interregionale-la-conservazione-dellorso-bruno-sulle-alpi-centro-orientali>.

16 È il *Pacobace* (al paragrafo 3.2.1.) a definire «rigorosa» la tutela «particolare» di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 359/1997.

17 Paragrafo 3.4 del piano *Pacobace*.

18 «Salvo casi eccezionali e fortuiti, un orso dal comportamento schivo, tipico della specie, non risulta pericoloso e tende a evitare gli incontri con l'uomo. La pericolosità di un individuo è, in genere, direttamente proporzionale alla sua “abitudine” (assuefazione) all'uomo. In altri casi la pericolosità prescinde dall'assuefazione all'uomo ed è invece correlata a situazioni particolari, ad es., un'orsa avvicinata quando è coi piccoli o un orso avvicinato quando difende la sua preda o la carcassa su cui si alimenta» (*ibidem*).

proprie dei plantigradi in termini di pericolosità: il profilo più comune di orso *pericoloso* è “semplicemente” un orso *confidente*. Si adotta lo schema «delle misure di prevenzione»<sup>19</sup> proprie del diritto penale con una palese incoerenza: da un lato all'orso è inibito di essere se stesso, in quanto il semplice esternare la propria natura selvaggia integrerebbe gli estremi di una «colpa d'autore»<sup>20</sup>; dall'altro lato la pericolosità presuntiva è desumibile da un modo di essere dell'orso non più abbastanza selvaggio da garantirne la ritrosia nei confronti dell'umano.

### Orsi come persone?

Nelle definizioni sopra riportate è ben delineata la finzione di personificazione che l'ordinamento giuridico opera. Il diritto entra nella relazione animale umano/animale non umano, includendo l'animale entro la propria giurisdizione: gli apre la porta della legge allo scopo dichiarato di accordargli una protezione particolare (per esempio, un divieto tendenzialmente assoluto di cattura e di caccia). Per fare ciò, pone in essere una finzione giuridica, ossia che l'animale sia assimilabile al destinatario umano della norma, agisca con la sua stessa razionalità; opera, appunto, una sua *personificazione*: lo investe di aspettative etologiche umane e gli attribuisce aggettivi qualificativi umani, ne dà una rappresentazione *totalmente* antropomorfa. In base alla stessa logica, lo sanziona quando si è comportato male (con la non trascurabile differenza che solo all'animale si applica la pena di morte).

Dall'altro lato, però, il diritto torna a riconsiderare l'animale quale “bestia” proprio a partire dal momento in cui delinque: la bestia non sa capire, non è in grado di rendere la propria ricostruzione dei fatti, non sa esprimersi nel linguaggio umano, né è in grado di rappresentare gli elementi minimi sui quali fondare un'istruttoria. Sulla base di queste evidenze, viene privata di quelle garanzie fondamentali che sono tipiche della *persona*, prima tra tutte la tutela processuale. Tutto a un tratto, il diritto si ricorda che l'animale non è una persona, che la differenza ontologica tra umano e animale è incolmabile, o meglio, che non intende sforzarsi di colmarla.

19 Désirée Fondaroli, «Le nuove frontiere della colpa d'autore: l'orso 'problematico'», in «Archivio Penale», n. 3, 2014, p. 1.

20 *Ibidem*, p. 2: a essere punito è il modo di essere piuttosto che il fatto, la cui rilevanza/sussistenza rimane completamente marginale.

La “natura” dell'orso subisce stravolgimenti, manipolazioni e adattamenti a seconda della prospettiva, *tutta umana*, che si vuole far prevalere. La pratica di ripopolamento va, allora, letta quale atto umano autoreferenziale, volto a soddisfare un ego immaginifico che si compiace nel vedersi artefice di una lodevole iniziativa, ma che non accetta l'espressione piena e libera della naturalezza che ha preteso di ricreare. Più realisticamente, tale pratica è l'atto di contenimento e di controllo di una natura selvaggia e altrimenti ostile, il primo atto per arrivare a occuparsi di ogni aspetto della vita di questi individui, in una chiave che potremmo definire, mutuando il lessico foucaultiano, di biopolitica animale.

È possibile che la “logica assimilazionista” in alcuni casi riesca a migliorare la vita animale, a tutelarla, come nel caso dei cosiddetti animali d'affezione (cani, gatti, animali che sono compagni di vita, docili). Per altri animali, non carismatici, non addomesticabili o ai quali è difficile affezionarsi, l'assimilazione è foriera di trattamenti che ne minano profondamente la dignità.

### I diritti e il punto di vista dell'orso

In definitiva, la personificazione dell'orso pare avere come funzione principale la «procedimentalizzazione delle misure anti-orso»<sup>21</sup>, la giuridicizzazione della sua uccisione: la funzione del diritto, in questa fase, diviene quella di legittimare la risoluzione del conflitto sempre e comunque attraverso la soppressione della “bestia”. Ciò non stupisce, dal momento che si tratta di un sistema improntato alla preservazione dell'ordine sociale umano, in cui al tentativo di personificare le specie selvagge non corrisponde l'attribuzione di diritti e men che mai di diritti fondamentali: ne è priva la Costituzione italiana, che fa riferimento unicamente all'uomo o al cittadino, così come la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<sup>22</sup>. Di diritti degli orsi non si parla – neppure in termini di diritti soggettivi – in nessuna delle normative speciali citate.

Mancando tale, basilare, riconoscimento, il trattamento delle specie

21 D. Fondaroli, «Le nuove frontiere della colpa d'autore: l'orso “problematico”», cit., p. 4.

22 Un riconoscimento di diritti agli animali (diritto all'esistenza, al rispetto, alle cure e alla protezione dell'uomo) è proclamato dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'animale da parte dell'UNESCO* (1978), che, però, non ha valore giuridico vincolante.

selvatiche è lasciato in balia di leggi contingenti che si focalizzano sulle ipotesi derogatorie di una protezione (solo) astrattamente rigorosa più che sull'affermazione di diritti inviolabili<sup>23</sup>. Una possibile soluzione giuridica pare, dunque, il riconoscimento dei membri di queste specie come autentici soggetti di diritto, sforzandosi di comprendere e “accompagnare” la natura intima di questi esemplari. Si tratta dell'unica soluzione apparentemente in grado di portare la *fiction* verso i suoi frutti più virtuosi, innanzitutto verso il principio fondamentale del giusto processo e della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi<sup>24</sup>.

Invero, si sono registrati casi recenti di “assunzione della difesa dell'orso” da parte di alcune associazioni animaliste che sono intervenute in giudizi in rappresentanza di alcuni esemplari condannati a morte<sup>25</sup>. Tuttavia, si tratta di casi di difesa *ex post*, cioè reattiva rispetto a provvedimenti emessi senza l'assunzione del contraddittorio animale quale principio di validità processuale. Casi importanti, ma che non sembrano spostare il riconoscimento della titolarità di diritti e del diritto ad agire in giudizio. Ecco perché la soluzione al vuoto di giustizia e di coerenza denunciato potrebbe essere quella di continuare a trattare l'orso come una persona, soprattutto dopo la “commissione di un reato”: la persona/orso ha diritto a un giusto processo, nel quale difendersi dalle accuse e nel quale essere rappresentata pienamente<sup>26</sup>. Occorre far sì che la *fiction* giuridica non sia solo simbolica e statica, ma si apprezzi nei momenti più critici della connessione tra la vita animale e quella umana. In tal modo, verrebbe avverata anche quella “aspettativa tecnica” che investe il diritto nella sua capacità di essere strumento di protezione delle vulnerabilità.

23 Molto decisa è a questo proposito la posizione di Paola Cavalieri, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, Bollati Boringhieri 1999, la quale ritiene che negare i diritti fondamentali ad alcuni animali, considerandoli semplici *beni*, è un attacco ai diritti stessi, poiché viola l'idea di giustizia, p. 165.

24 Come noto, l'art. 24 della Costituzione recita: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

25 Cfr., ad es., la sentenza n. 56 del 16 aprile 2021 del TAR di Trento sulle sorti dell'orso denominato JJ4, <https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2021/04/trga-trento-55-2021.pdf>; cfr. anche la Nota a sentenza di Diana Russo, «Orsi problematici e discrezionalità amministrativa», in «Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente», n. 3, 2021, <https://www.rivistadga.it/wp-content/uploads/sites/34/2021/05/Russo-n-rosso-17-nota-TAR-Trento-56-2021-JJ4.pdf?waf=1>, e la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza del 3 novembre 2021 sull'orso M57.

26 I. Belloni e C. Mageschi, «Introduzione», *Derecho salvaje*, cit.

Tale tutela, come si diceva, è strettamente legata proprio alla titolarità di *iura* in capo alla bestia. Infatti, un giusto processo è la conseguenza logica (nonché assiologica e deontologica) della titolarità di un diritto soggettivo che non sia una mera asserzione formale, ma il presupposto di giustiziabilità delle facoltà che ne costituiscono il contenuto, e viceversa: un diritto soggettivo è tale se gode della possibilità di essere tutelato in ambito giurisdizionale (almeno secondo la più accreditata concezione del diritto soggettivo).

Il “compimento” della personificazione, dunque, appare strettamente legato alla titolarità di diritti in capo alla specie selvatica (fondamentali, soggettivi, processuali). Allo stesso tempo, l'attribuzione di veri e propri diritti (fondamentali, soggettivi, processuali) deve essere costruita a partire da un'attenzione accurata alla natura intima di questi esemplari<sup>27</sup>: senza la contemplazione del “punto di vista animale” l'estensione della personalità giuridica è destinata a rimanere un guscio vuoto. La conoscenza della natura del singolo animale *selvatico* può condurre a comprendere quali siano le condizioni nelle quali la loro vita può esprimersi in maniera degna, in modo da non subire limitazioni o carenze che spesso sono anche all'origine di condotte che interferiscono negativamente con la vita e gli interessi delle persone. Nella consapevolezza che è difficile arrivare a una rappresentazione veritiera, monolitica, che siamo *noi* a rappresentare *loro* e che potremmo anche sbagliarci<sup>28</sup>.

Del resto, non si può non prendere atto del fatto che l'ordinamento giuridico è un prodotto umano e non mi sembra che possano darsi alternative di disciplina del mondo animale completamente epurate della prospettiva antropocentrica<sup>29</sup>. È invece possibile costruire, attraverso il diritto, una relazione *naturale* in senso nuovo, tra specie umana e specie selvatiche: non più incentrata sulle dinamiche di soccombenza/

27 Per una panoramica più specifica sulle teorie del cosiddetto *Rightism*, cfr. Steven M. Wise, «Animal Rights, One Step at a Time», in Cass Sunstein e Martha Nussbaum (a cura di), *Animal Rights. Current Debates and New Direction*, Oxford University Press, Oxford 2005.

28 Come ricorda Timeto, ricollegandosi al pensiero di Donna Haraway, la rappresentazione animale necessita di una radicale revisione epistemologica (Federica Timeto, *Bestiario Haraway. Per un femminismo multispecie*, Mimesis, Milano-Udine 2020, pp. 22 segg.).

29 Per alcuni, la constatazione del carattere autoreferenziale del diritto umano porta a concludere che i *legal rights* non possano essere estesi a soggetti non umani: John Passmore, *La nostra responsabilità per la natura*, trad. it. di M. D'Alessandro, Milano, Feltrinelli 1986, p. 125. Interessante la posizione critica di Michele Spanò («Perché non rendi poi quel che prometti allora? Tecniche e ideologie della giuridificazione della natura», in Yan Thomas e Jacques Chiffolleau (a cura di), *L'istituzione della natura*, Quodlibet, Macerata 2020), il quale ritiene che il diritto sia stato indebitamente “criminalizzato” per avere operato e rafforzato la divisione uomo-natura: la soluzione per tutelare le entità non umane non risiede nell'eliminare tale dicotomia, personalizzando queste ultime, ma nel congegnare strumenti “tecnici” in grado di offrire una tutela autentica.

prevalenza proprie dei contesti precedenti l'instaurazione del paradigma giuridico, né affidata a un diritto che non tiene in minimo conto il punto di vista animale, ma guidata dalla conoscenza delle esigenze reciproche, in cui il *diritto alla vita* umana e animale abbiano lo stesso peso. Si tratta di un modo nuovo, "aggiornato", di intendere l'aggettivo "naturale", come sinonimo di "rispettoso della vulnerabilità reciproca".

A *latere*, c'è da interrogarsi sull'opportunità di continuare a definire "naturale" una relazione che è completamente sproporzionata: se possiamo facilmente concordare sull'utilizzo dell'aggettivo "naturale" per descrivere l'interazione umano-animale in un contesto in cui si scontrano ad armi pari, ciascuno contando sulla propria forza, è lecito chiedersi se sia altrettanto pacifico definirla tale in un contesto in cui l'umano ha potenziato le sue capacità di produrre artifici (per esempio, un fucile, un potente anestetico o anche l'ordinanza sanzionatoria) al punto tale che si è ormai creata una presunzione assoluta di potere dell'umano sull'animale. Di qui, è anche lecito chiedersi: è ancora plausibile impostare la relazione umano-animale in termini puramente *naturalistici*? Una risposta affermativa potrebbe certo interpretare il nuovo assetto di forze semplicemente come l'aggiornamento "evolutivo" (e, dunque, pur sempre naturale) dell'equilibrio tra forze. La risposta negativa potrebbe invece opinare che l'enorme disparità di mezzi e forze (di cui fa parte anche lo strumento giuridico-sanzionatorio) oggi esistente tra umano e animale non consenta più di intendere la loro relazione come "naturale". Secondo alcuni, peraltro, questo interrogativo non andrebbe posto, poiché la «natura è essa stessa un "artificio", prodotto e mobilitato dal discorso dei giuristi con l'obiettivo di compiere manovre giuridiche specifiche»<sup>30</sup>.

### Riflessioni conclusive

Né l'alternativa dello "stato di natura" in senso classico (come mero confronto tra forze) né quella dello "stato di diritto" (inteso come rapporto mediato dal diritto umano, e quindi, in definitiva, come "non

30 Michele Spanò, «Perché non rendi poi quel che prometti allor?», cit., p. 108. Sul tema della artificialità della natura/ecologia del diritto si rimanda anche alla bibliografia ivi indicata: Natalino Irti, *L'uso giuridico della natura*, Laterza, Roma-Bari 2013, Ugo Mattei e Alessandra Quarta, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Aboca, Sanselvolcro 2018, nonché diffusamente a Francesca Timeto, *Bestiario Haraway*, cit.

relazione») sono in grado di determinare un'interazione significativa tra persona e animale. Se, infatti, «il dominio sugli animali non umani con il suo nocciolo di sfruttamento, umiliazioni e violenze non è più un dato di fatto "naturale", estromesso dal campo di ciò che si struttura socialmente e si evolve culturalmente»<sup>31</sup>, la ragion d'essere del diritto è, però, la preservazione della sopravvivenza umana: il vizio antropocentrico è originario, fonda e caratterizza il *pactum societatis*. E tuttavia, c'è spazio per pensare a un diritto che si adatti a proteggere anche le vulnerabilità non umane<sup>32</sup>. Ciò potrà avvenire se l'ordinamento saprà assumere fino in fondo la responsabilità della loro personificazione, attraverso il riconoscimento della titolarità di veri e propri diritti<sup>33</sup>: quasi paradossalmente, è proprio portando alle sue estreme conseguenze la logica antropocentrica (la persona umana come prototipo di qualsiasi centro di imputazione giuridica) che si può estendere costruttivamente la protezione giuridica a soggettività non umane.

L'attribuzione di diritti soggettivi agli animali non umani è cruciale per il godimento delle tutele giurisdizionali, in una logica di necessaria integrazione del contraddittorio da parte di loro rappresentanti. Si tratta di una prospettiva a dir poco complessa, e certamente *de iure condendo*, ma improrogabile. L'atto di accordare tutela in quanto assimilati a *persone* è un compromesso reso necessario dall'ineludibile autoreferenzialità umana. Si tratta, tuttavia, di un difetto accettabile se compensato da uno sforzo autentico di immedesimazione nel punto di vista animale<sup>34</sup>,

31 M. Grioni Merli, «Per una liberazione animale?», cit., p. 79.

32 Pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giunge M. Grioni Merli, «Per una liberazione animale?», cit.: «Forse dobbiamo accontentarci di una liberazione animale che non può che passare dall'iniziativa umana; eppure un discorso di questo tipo può aprire degli spazi per una riflessione normativa che travalichi l'etica e che si concretizzi nell'agone pubblico del confronto politico. Non esiste un "fuori" dalle logiche antropocentriche, ma possiamo ambire a essere "dentro e contro», p. 80.

33 Un'opzione teorica che corrisponde a quella elaborata dalla corrente della liberazione animale, il cui portato è l'attribuzione di personalità giuridica agli animali, e quindi, come si è visto, di diritti soggettivi con tutela giurisdizionale.

34 La soluzione proposta incontra forse maggiori difficoltà applicative quando oggetti di tutela siano enti naturali molto difficilmente individualizzabili, e dunque personificabili, come gli ecosistemi, gli ambienti vitali, quali bacini idrici, catene montuose, coste, mari (cfr. Philippe Descola, «Humain, trop humain», in «Esprit», vol. 420, n. 12, 2015, p. 21) o i cosiddetti «collettivi non entificati» (M. Spanò, «Perché non rendi poi quel che prometti allor?», cit., p. 120), riferibili piuttosto a fasci di relazioni e connessioni (delicatissime) tra elementi. Proprio al fine di superare tali ostacoli, peraltro, lo stesso Spanò suggerisce a tali enti l'attribuzione di diritti processuali (ossia le *actiones* di gaiana memoria) senza la necessaria configurazione come soggetti individuali di diritti e dunque come veri e propri «diritti senza soggetto» («Perché non rendi poi quel che prometti allor?», cit., p. 122): si parla di «personificazione procedurale» o di «vantaggi procedurali» offerti da una prospettiva che ridimensiona il "totalitarismo" sostanzialista dei diritti soggettivi per favorirne una appunto procedurale, in cui possano trovare spazio anche gli interessi dei "non individui".

sostenuto dalla conoscenza e dalla cura sempre maggiori della natura di ogni singolo esemplare. Appare infatti chiaro come un diritto che assume una concezione suprematista della specie umana sia sordo e cieco rispetto alla dignità della specie animale e come altrettanto illusorio e insufficiente si riveli quell’“antropocentrismo illuminato” (proprio dell’etica della responsabilità)<sup>35</sup>, che riconosce gli animali degni di rispetto, senza però attribuire loro alcun diritto che sottragga la protezione all’arbitrio umano.

La scissione dell’agito umano dagli altri esseri, di cui si forma il pianeta, è il frutto di una *forma mentis* dicotomica: da un lato la civiltà, la cultura e l’umanità, dall’altro l’istintività, la naturalità e l’animalità<sup>36</sup>. Lo sforzo da compiere è, allora, rinunciare alle dicotomie, accettando la promiscuità degli ambiti, e cogliendo la suggestione di Donna Haraway, secondo la quale (anche) «gli animali sono attori natural-culturali, agenti sociali a pieno titolo»<sup>37</sup>. Questa constatazione, a sua volta, conduce ad allargare lo sguardo, al di là del semplice e limitato invito a che l’umano divenga più animale e viceversa, verso un divenire-con di animali umani e non umani<sup>38</sup>. In questa cornice, il diritto dovrà assumersi la responsabilità di veicolare un’«alleanza trasversale tra specie» e di perseguire un progetto complessivo nuovo, che ponga al centro, insieme alla prospettiva antropocentrica, il «lato animale delle cose»<sup>39</sup>.

---

Si arriva a teorizzare una vera e propria “disarticolazione” tra titolarità dei diritti soggettivi e capacità di agire in giudizio: per essere azionato, un diritto non deve necessariamente essere riferito a un soggetto e, per trovare tutela, un interesse non deve necessariamente essere elevato a diritto soggettivo.

35 Così si esprime Luisella Battaglia, *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari, Laterza 1999, p. 49.

36 Come è stato osservato: «se la separazione tra umano e animale passa soprattutto dall’interiorità dell’uomo, allora la questione dell’uomo – e dell’“umanesimo” – deve essere formulata in termini nuovi [...]. Lavorare su queste divisioni, domandarsi in che modo – nell’uomo – l’uomo è stato separato dal non-uomo e l’animale dall’umano è più urgente che prendere posizione sulle grandi questioni, su determinati valori e diritti umani», Giorgio Agamben, *L’aperto. L’uomo e l’animale*, Bollati Boringhieri, Torino 2002, p. 35. Sul punto, cfr. anche Jacques Derrida, *L’animale che dunque sono*, trad. it. di M. Zannini, Jaca Book, Milano 2014.

37 F. Timeto, *Bestiario Haraway*, cit., p. 25.

38 *Ibidem*, specialmente pp. 26, 27, 41. È calzante, in questa riflessione, la visione di una città intesa non più come “monocultura di umani” ma come “comunità mista”, nella quale siano inclusi gli animali non umani quali cittadini (cfr. Sue Donaldson e Will Kymlicka, *Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights*, Oxford University Press, Oxford 2013, Valerio Pocar, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Laterza, Bari-Roma 1998, pp. 106-107).

39 F. Timeto, *Bestiario Haraway*, cit., rispettivamente pp. 27 e 218.